

TRIBOO

Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017

†RIBOO

**Regolamento interno per la gestione
delle informazioni privilegiate**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017

Indice:

- Premessa
- Definizioni
- Trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 17 del Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("**Regolamento MAR**");
- del Regolamento delegato e di esecuzione n. 2016/522/UE della Commissione che riguarda, *inter alia*, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi nonché del Regolamenti delegati n. 2016/1055/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato in data 23 novembre 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance*, promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., nella riunione del 26 luglio 2017 ha approvato il presente "*Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate*" (di seguito "**Regolamento**" o "**Procedura**") e nel corso della medesima riunione l'Amministratore Delegato della Società, Giulio Corno, è stato autorizzato ad apportare al presente Regolamento le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento MAR, dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario

Il Regolamento è vincolante per tutte le Società Controllate (come *infra* definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto dello stesso e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

DEFINIZIONI

Affari legali e societari	Si intende la funzione che garantisce il supporto legale alle diverse aree aziendali. Tale funzione riporta direttamente all'Amministratore Delegato o al <i>Chief financial officer</i> .
Amministratore Delegato	Ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.
Collegio Sindacale	Il collegio sindacale della Società in carica.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Società in carica.
Destinatari	Destinatari sono tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate (come <i>infra</i> definite) e, in particolare: (i) i componenti degli organi di direzione, amministrazione, controllo e dei Comitati della Società e delle Società Controllate; (ii) i Dipendenti; (iii) le persone, sia fisiche sia giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della funzione svolta, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate e, pertanto, sono soggette ad iscrizione nel Registro Insider, come di seguito descritto.
Dipendenti	I dipendenti della Società e delle Società Controllate.
Gruppo	La Società e le sue Società Controllate.
Informazione/i Privilegiata/e	<p>Informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Società Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società.</p> <p>In particolare, si deve intendere quale informazione avente “<i>carattere preciso</i>” quella che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; eb) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a

concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Rilevante	Ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
Investor Relator	Responsabile della funzione <i>investor relation</i> della Società.
Operazioni	Qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativa alle azioni o ad altri Strumenti Finanziari della Società (come definiti <i>infra</i>) indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in sede negoziazione, ivi incluse, senza limitazioni, le operazioni eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Il presidente del consiglio di amministrazione della Società in carica.
Regolamento Emittenti	Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
Regolamento MAR o MAR	Il Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.
SDIR	Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.
Società	Triboo S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 02387250307, n. REA MI - 1906661, e sede sociale in Milano, Viale Sarca, n. 336.

Società Controllate / Società Controllata	Le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 TUF.
Strumenti Finanziari	Complessivamente, le azioni e gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
TUF	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Premessa

- 1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di individuare i principi fondamentali e di definire la procedura da porre in essere per la comunicazione di Informazioni Privilegiate anche ai sensi dell'art. 17 MAR.
- 1.2 La presente Procedura è rivolta ai Destinatari.
- 1.3 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano anche indirettamente la Società secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva. In tale procedimento, la Società si propone di evitare toni enfatici nonché dichiarazioni a fini pubblicitari o commerciali. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
- 1.4 La Società ha istituito, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, e dovrà mantenere aggiornato, un registro ("Registro" o "Registro Insider") recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati nel relativo regolamento, collegato al presente ("Regolamento relativo al Registro").
- 1.5 La Società impartisce per iscritto alle eventuali proprie Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. Le altre eventuali società facenti parte del Gruppo e, in particolare, i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente l'Amministratore Delegato dell'Emittente dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'informazione Rilevante e/o un'informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa allo stesso Amministratore Delegato o al diverso organo competente, ai sensi dell'art. 2.2 della presente Procedura.
- 1.6 La Società può ritardare sotto la sua responsabilità la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi

interessi della Società, (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico, e (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

1.7 Qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni per il ritardo di cui al precedente articolo 1.6, l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il *Chief Financial Officer*, sono tenuti a:

- i. attivare il regime del ritardo di cui all'articolo 1.6 della Procedura; e
- ii. informare immediatamente il soggetto preposto alla tenuta del Registro Insider, come meglio definito dal Regolamento relativo al Registro, affinché quest'ultimo (i) provveda a istituire un'apposita sezione sull'Informazione Privilegiata in questione e a iscriverci i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, il tutto ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento relativo al Registro", nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella sezione in questione nonché nella eventuale sezione permanente dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte dallo stesso Regolamento relativo al Registro.

La Società dovrà altresì attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 1055/2016/UE.

1.8 La Società che ha ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate notifica tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione della Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, immediatamente dopo la comunicazione dell'Informazione Privilegiata, fornendo per iscritto una spiegazione che illustri le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1.6 che precede.

1.9 In particolare, ai sensi delle linee guida n. 1478/2016 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate pubblicate da ESMA (European Securities and Markets Authority), possono essere considerati casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze:

- i. la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni.
- ii. la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti

e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative condotte per garantire il risanamento finanziario della Società;

- iii. le Informazioni Privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo della Società i quali necessitano, in conformità con le leggi nazionali o lo Statuto della Società, dell'approvazione di un altro organo della Società diverso dall'Assemblea degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che:
 - la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle Informazioni da parte del pubblico; e
 - la Società abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima.
- iv. la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i suoi diritti di proprietà intellettuale;
- v. la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- vi. un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

Possono invece essere considerate situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate può indurre in errore il pubblico le circostanze per cui le stesse Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione:

- i. sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate; o
- ii. riguardano il fatto che i suoi obiettivi finanziari non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o
- iii. sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

1.10 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata ai sensi del punto 1.6 che precede e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più

garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del Regolamento MAR, la riservatezza dell'informazione si considera venuta meno anche nei casi in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazione Privilegiata non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dal verificarsi, in conseguenza del *rumour*, di un'alterazione del prezzo degli Strumenti Finanziari.

1.11 In ogni caso, i Destinatari, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

1.12 Il presente Regolamento è componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e rientra nel complesso di regole di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura sono tenute ad assicurare l'invio di idonei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza previsto dal predetto decreto in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.

1.13 Il presente Regolamento, inoltre, non disciplina la gestione di informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, nonché le comunicazioni relative alle operazioni aventi ad oggetto titoli e strumenti finanziari (*internal dealing*) che sono disciplinate in separata procedura (il "**Regolamento di Internal Dealing**").

2. Valutazione

2.1 I Dipendenti ed i membri dell'organo amministrativo della Società o delle Società Controllate comunicano senza indugio alla Società le informazioni che ritengano siano Informazioni Privilegiate o che possano assumere la natura di Informazione Privilegiata, nel rispetto delle regole di seguito indicate:

(a) i Dipendenti della Società o delle eventuali Società Controllate sono tenuti a segnalare al proprio diretto responsabile le informazioni riguardanti la Società e/o le eventuali Società Controllate che ritengano siano Informazioni Privilegiate o che possano assumere la natura di Informazione Privilegiata, di cui vengano a conoscenza;

(b) i responsabili delle funzioni aziendali della Società nonché gli amministratori esecutivi (o altri soggetti delegati a tal fine) delle eventuali Società Controllate devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento

anche di quest'ultimo, il vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le eventuali Società Controllate che essi ritengano siano Informazioni Privilegiate o che possano assumere la natura di Informazione Privilegiata, di cui vengano a conoscenza.

2.2 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, è effettuata:

- i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;
- ii. dal Presidente dell'assemblea, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;
- iii. altre informazioni: la competenza è rimessa all'Amministratore Delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) ("**Vertice Esecutivo**").

2.3 Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il *Chief Financial Officer* della Società o, in sua assenza, l'*Investor Relator*. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate ("**Responsabile**").

2.4 Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

2.5 La decisione di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente punto 1.6, è assunta dal Consiglio di Amministrazione per le materie di propria competenza, ovvero, in tutti gli altri casi, dal Vertice Esecutivo.

2.6 La gestione interna di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate:

- (a) i responsabili di ciascuna funzione aziendale devono curare che le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria ai fini

dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative; ricorrendone i presupposti di legge, tali addetti devono essere iscritti nel Registro.

(b) i soggetti messi a conoscenza di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, devono essere resi edotti, secondo le modalità previste nella Regolamento relativo al Registro, del carattere riservato delle medesime e degli obblighi che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

3. Momento rilevante

3.1 Ai fini dell'individuazione delle Informazioni Privilegiate, le funzioni aziendali della Società coinvolte nel processo di individuazione e qualificazione delle informazioni di natura privilegiata terranno conto del momento in cui il complesso di circostanze di cui sono a conoscenza venga ad esistenza o diventi ragionevolmente probabile che venga ad esistenza.

4. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

4.1 L'Amministratore Delegato ha facoltà, al fine di dare concreta attuazione alla presente Procedura, di formulare e diramare all'interno dell'organizzazione aziendale, delle linee-guida necessarie per consentire ai Destinatari di individuare le fattispecie più ricorrenti nell'operativa aziendale, che possano far nascere delle Informazioni Privilegiate.

5. Comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e il Gruppo

5.1 E' fatto divieto ai Destinatari di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo le Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

5.2 Il Responsabile procede, in nome della Società ed attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

5.3 La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al secondo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

5.4 La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle seguenti disposizioni.

- (a) L'*Investor Relator*, con il supporto del responsabile della funzione Affari legali e societari, redige una bozza di comunicato secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, nonché dalle disposizioni della presente Procedura. La bozza del comunicato è trasmessa al Vertice Esecutivo ed ai responsabili delle funzioni aziendali interessate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Società Controllate, tali dati dovranno previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF nei casi richiesti. Qualora il Vertice Esecutivo lo ritenga necessario od opportuno, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.
- (b) Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (e, se del caso, delle Società Controllate), in conformità con quanto previsto dal presente articolo, l'*Investor Relator*, con il supporto del Responsabile della Funzione Legale, provvede alla stesura definitiva del testo del comunicato e lo sottopone all'approvazione finale in vista della diffusione da parte del Vertice Esecutivo.
- (c) Qualora il Vertice Esecutivo apporti modifiche alla bozza di comunicato così ricevuta, la bozza modificata deve essere nuovamente sottoposta alla verifica delle competenti funzioni della Società di cui *sub* (a). In caso di divergenza fra le indicazioni del Vertice Esecutivo e delle funzioni incaricate della verifica, il comunicato viene diffuso solo previa valutazione congiunta del Vertice Esecutivo, del Responsabile della Funzione Legale e del *Chief Financial Officer*, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale della Società, ovvero in difetto previa valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il comunicato così approvato deve essere diffuso quanto prima possibile ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR. Tali comunicati devono essere altresì pubblicati sul sito *internet* della Società www.triboo.com.

5.5 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle eventuali altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le eventuali società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico, in autonomia, proprie Informazioni Privilegiate.

6. Comunicazione di Informazioni Privilegiate inerenti i rapporti finanziari intermedi o di fine anno

6.1 Le informazioni e/o i dati relativi alla relazione finanziaria annuale, alla relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-*ter* del TUF, nonché ai resoconti intermedi di gestione, ovvero alle altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili (le "**Relazioni Finanziarie**") che la Società e□ tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici, possono, di fatto, assumere natura di Informazione Privilegiata nel

periodo anteriore all'approvazione dell'organo amministrativo, trattandosi di documenti contabili il cui contenuto informativo rilevante si forma in via progressiva in un arco temporale anche significativo.

6.2 Entro il termine di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della Relazione Finanziaria o, se successivo, il primo giorno lavorativo seguente alla chiusura del periodo a cui la Relazione Finanziaria fa riferimento (il "Termine"), il Vertice Esecutivo verifica, avvalendosi del supporto del Dirigente Preposto, la natura privilegiata (o meno) delle informazioni e/o dei dati relativi alla specifica Relazione Finanziaria.

Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio (ove applicabile) decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società (anche eventualmente interno).

6.3 In particolare, il Vertice Esecutivo è tenuto a: (i) verificare se le elaborazioni dei dati contabili preliminari abbiano raggiunto un sufficiente grado di precisione; (ii) acquisire dalla funzione deputata indicazioni circa il *consensus* di mercato sui risultati attesi e (iii) verificare se, congiuntamente con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili finanziari, non vi siano elementi o circostanze che richiedano di procedere come indicato all'articolo 6.5 che segue.

6.4 All'esito della verifica di cui ai precedenti articoli 6.2 e 6.3, qualora venga accertata la natura privilegiata dell'informazione, dei dati relativi alla Relazione Finanziaria e la sussistenza delle condizioni per il ritardo di cui all'articolo 1.5, il Vertice Esecutivo è tenuto a:

- i. attivare il regime del ritardo di cui all'articolo 1.6 della Procedura; e
- ii. informare immediatamente il soggetto preposto alla tenuta del Registro Insider, come meglio definito dal Regolamento relativo al Registro, affinché quest'ultimo (i) provveda a istituire un'apposita sezione sull'Informazione Privilegiata in questione e a iscriverci i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, il tutto ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento relativo al Registro, e (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella sezione in questione nonché nella eventuale sezione permanente dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte dallo stesso Regolamento relativo al Registro.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei dati contabili relativi alla Relazione Finanziaria e della diffusione del relativo comunicato stampa, l'Informazione Privilegiata cessa di essere tale e trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1.7 del presente Regolamento con riferimento alla notifica alla Consob. Resta inteso che, se ad esito della verifica di cui ai precedenti articoli 6.2 e 6.3

venga accertata la natura non privilegiata dei dati contabili relativi alla Relazione Finanziaria, tali dati saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio ai fini del rispetto delle disposizioni della normativa applicabile e dei regolamenti interni adottati dall'Emittente.

- 6.5** In ogni caso, qualora in un momento antecedente al Termine – ovvero in un momento successivo alle verifiche effettuate ai sensi dei precedenti articoli 6.2 e 6.3 e nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 6.4 – siano disponibili dati contabili preliminari di carattere preciso, il Vertice Esecutivo, accertata la sussistenza delle condizioni perché le informazioni inerenti alla Relazione Finanziaria siano qualificabili come Informazione Privilegiata, procede come prescritto al precedente articolo 6.4.
- 6.6** Effettuate comunque con esito positivo le verifiche relative alla precisione dei dati contabili preliminari relativi alla Relazione Finanziaria, qualora non risulti soddisfatta anche una sola delle condizioni per il ritardo, l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 1.3 del presente Regolamento.
- 6.7** In particolare, effettuate comunque le verifiche relative alla precisione dei dati contabili preliminari relativi alla Relazione Finanziaria, qualora emergano elementi particolarmente significativi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, *profit warning* o *earning surprise*, il Vertice Esecutivo provvede tempestivamente a valutare la natura dell'Informazione Privilegiata e, se del caso, a comunicarla al pubblico, ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento.

7. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate.

7.1 I Destinatari pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni e documenti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

7.2 I Destinatari che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

7.3 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi a oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere riservato apponendo la dicitura italiana e inglese STRETTAMENTE RISERVATO / STRICTLY CONFIDENTIAL.

7.4 In caso di comunicazione di informazioni concernenti la Società o il Gruppo, rivolte a terzi che non siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza, i Destinatari curano

che i destinatari dell'informazione assumano l'obbligo contrattuale di osservare le disposizioni della presente sezione.

7.5 I Destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate.

7.6 In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Destinatari coinvolti ne informano, specificandone condizioni e circostanze, senza indugio l'Investor Relator, che congiuntamente al *Chief Financial Officer* e al Responsabile della Funzione Legale, valuteranno se adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa eventualmente la pubblicazione di un comunicato stampa, sottoponendo la decisione all'autorizzazione del Vertice Esecutivo.

8. Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

8.1 La Società può comunicare in via riservata Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, per il tramite del proprio Vertice Esecutivo, alle seguenti categorie di destinatari, elencate in via meramente esemplificativa:

- consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- le agenzie di *rating*;
- rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- qualsiasi ufficio governativo come, a titolo meramente esemplificativo, Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o altra autorità.

8.2 I dati e le Informazioni Privilegiate richiesti dai soggetti di cui al primo comma dovranno essere precedentemente registrati per iscritto sul Registro Insider e il Vertice Esecutivo dovrà accertarsi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche.

8.3 I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue eventuali Società Controllate di cui siano venuti a conoscenza. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

8.4 Qualora il Vertice Esecutivo abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

9. Sito web della Società

9.1 Fermo restando il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento di Borsa e dalle relative Istruzioni nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti sulla comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società rende disponibili nelle apposite sezioni del proprio sito *web*, a cura dell'*Investor Relator*, i documenti societari di *corporate governance* (ad esempio lo Statuto sociale, il presente Regolamento, comunicazioni di *internal dealing*, etc.), le rendicontazioni contabili e la documentazione fornita negli incontri con gli operatori del mercato nonché i comunicati stampa *price sensitive*. Tutta la documentazione è disponibile per un tempo congruo alla consultazione *on-line*.

9.2 Nella piena consapevolezza dell'importanza e dell'avanzata funzione di mezzo di comunicazione svolta dal sito *web*, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Borsa e dalle relative Istruzioni, la Società cura che la redazione del sito sia ispirata al rispetto dei principi di veridicità, chiarezza e completezza. In particolare, ciascuna Funzione, in relazione alle sezioni del sito *web* della Società di propria competenza, cura che:

- sul sito vengano riportati dati aggiornati e veritieri;
- i dati vengano presentati secondo criteri redazionali chiari ed intellegibili;
- venga precisata la data di ultimo aggiornamento dei vari documenti;
- le informazioni più rilevanti siano sempre riportate anche in inglese, assicurando comunque la corrispondenza delle informazioni fornite nelle due versioni;
- in caso di errori, si provveda prontamente alla loro correzione;
- in caso di informazioni e dati forniti o elaborati da terzi, se ne citi la fonte;
- per quanto possibile, si riporti la versione integrale dei documenti, e nel caso in cui ciò non sia possibile, si precisi che si tratta di estratti indicando dove è possibile reperire la versione integrale.

10. Comunicazioni istituzionale e di marketing

10.1 Per comunicazione *istituzionale* e di *marketing* si intende la comunicazione di informazioni *non price sensitive* e, dunque, di Informazioni non Privilegiate della Società avente ad oggetto la promozione della *corporate image*, nonché di attività della Società e delle eventuali Società Controllate (ad esempio, attività quali: CSR, *education*, sponsorizzazioni, premi e riconoscimenti).

10.2 Al fine di evitare l'involontaria diffusione di comunicazioni contenenti Informazioni Privilegiate, la Funzione marketing si coordina con gli uffici stampa di eventuali controparti coinvolti nelle iniziative, informando sempre la funzione Investor Relation e predisponde il comunicato stampa che, previa approvazione dell'Investor Relator, viene poi sottoposto al Vertice Esecutivo.

11. Conservazione delle Informazioni Privilegiate divulgate

11.1 La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservare sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni.

12. Sondaggi di Mercato

12.1 Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), il soggetto che effettua il sondaggio, prima di procedere allo stesso:

- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
- (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- (c) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
- (d) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;
- (e) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
- (f) conserva tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- (g) conserva le registrazioni relative al sondaggio per 5 (cinque) anni.

12.2 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate, in base alla valutazione del soggetto che le ha comunicate, quest'ultimo, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

12.3 La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione. ”

13. Sanzioni

13.1 La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria o dalla Consob, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica, inoltre, la possibilità di risolvere il sottostante rapporto contrattuale e/o richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

13.2 In caso di violazione da parte degli Amministratori, al fine di evitare ogni conflitto di interesse, il consigliere responsabile della violazione non potrà partecipare alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle sanzioni. Se della violazione è responsabile la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

13.3 Se commessa da Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente sezione del Regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative sancite dal TUF.

13.4 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore pretesa per il risarcimento dei danni, anche d'immagine.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

13.6 Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-bis e 185, comma 2-bis, TUF) e amministrativa (artt. 187-bis e 187-ter TUF)

nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-quinquies TUF e 25-sexies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

14. Disposizioni finali

La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.